Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:
☐ Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
xValutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
☐ Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
(Barrare la casella di interesse)
II/La Sottoscritto/a Colella Pasquale Mario
(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)
II/La Sottoscritto/a
in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione
(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)
PRESENTA
ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al
☐ Piano/Programma, sotto indicato
xProgetto, sotto indicato
(Barrare la casella di interesse)
ID: 9449 - Messa in produzione del Pozzo Pergola 1, realizzazione dell'Area Innesto 3 e posa delle condotte interrate di collegamento
(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA e obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento)
N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno essere compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimensione di 30 MB. Diversamente NON potranno essere pubblicati.
OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI
(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):
☐ Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
☐ Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
☐ Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
☐ Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali) xAltro (specificare)Inquinamento Ambientale ante operam
ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI
(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):
□ Atmosfera
xAmbiente idrico
xSuolo e sottosuolo
☐ Rumore, vibrazioni, radiazioni ☐ Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
xSalute pubblica
☐ Beni culturali e paesaggio

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

A seguito dei lavori di realizzazione del pozzo esplorativo denominato Pergola1 l'area interessata è risultata inquinata da metalli pesanti (ferro e manganese) e la società ENI ha omesso di darne immediata comunicazione. (vedi articolo allegato)

La comunicazione è avvenuta soltanto dopo 59 giorni, probabilmente, essendo in corso la procedura di autorizzazione VIA, hanno temuto che l'iter autorizzativo potesse essere sospeso e/o annullato. Questa vicenda è un vero e proprio vulnus all'intero procedimento amministrativo in quanto la società ENI fa rifermento ad una autorizzazione che avrebbe potuto avere un esito **negativo e pertanto è per noi inaccettabile.**

Alla luce del comportamento tenuto negli anni dalla società ENI in dispregio della tutela del territorio e della salute pubblica, come possono essere accettate e condivise tutte le risposte alle osservazioni che nel tempo sono state prodotte da noi Cittadini ed Associazioni?

Come possiamo fidarci delle centinaia di pagine di "studi" e "previsioni" che l'ENI ci continua a propinare se vengono fatte da tecnici e professionisti pagati da loro ?

"Impatto nullo o impercettibile" questa è la dicitura che conclude tutte, e sottolineo tutte, le schede e gli studi di impatto ambientale !!!!!

Ma ai responsabili del Ministero non è mai venuto un dubbio ??

Possibile che questi siano infallibili ??

Non sarebbe meglio che determinati studi vengano fatti da professionisti "terzi" a tutela dei cittadini, dei territori ed anche del Ministero.

La società ENI è venuta meno ad un obbligo ben preciso e pertanto riteniamo che la prima procedura autorizzativa VIA del sito Pergola1 sia da annullare in quanto viziata.

Inoltre, per completezza, ribadisco ancora una volta che la collocazione del pozzo è stata individuata in un'area geologicamente molto fragile, in zona a rischio elevato di terremoti e che metterebbe a serio rischio le numerose sorgenti acquifere presenti.

Tutte queste informazioni sono state documentate con relazioni tecnico scientifiche di professori Universitari e prodotte a questo Ministero, ed il fatto che siano passati diversi anni non ha cambiato di una virgola lo stato di quei territori.

In conclusione, per i motivi sopra esposti e per tutte le motivazioni precedentemente documentate ed inviate a questo Ministero, chiedo che:

la "Procedura di autorizzazione per la messa in produzione del pozzo Pergola1 e la realizzazione dell'area innesto 3 e posa delle condotte interrate di collegamento" venga rigettata.

II/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Allegato 3 – Articolo Gazzetta del Mezzogiorno 07/12/2023___ (inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente e unicamente in formato PDF)

Luogo e data Marsico Nuovo (PZ) 12 dicembre 2023 (inserire luogo e data)

II/La dichiarante Pasquale Mario Colella (Firma)

BASILICATA RIBALTATE LE DECISIONI CON CUI IL TRIBUNALE E LA CORTE D'APPELLO AVEVANO ANNULLATO UN'INGIUNZIONE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

Petrolio in Val d'Agri, la Cassazione dà torto all'Eni

L'inquinamento da ferro e manganese durante le procedure di Via: «La società era responsabile»

 BARI. «Quando esiste una minaccia imminente che si verifichi un danno ambientale. l'operatore interessato deve adottare, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza». È sulla base di questo principio che la Cassazione ha accolto un ricorso presentato della Provincia di Potenza (avvocati Emanuela Luglio, Benedetta Lubrano e Loredana Nada Elvira Giani) nei confronti dell'Eni e del suo amministratore delegato, Claudio Descalzi, colpito da una ordinanza-ingiunzione nel 2016 per via del superamento delle concentrazioni inquinanti rilevate durante la realizzazione delle opere preliminari all'estrazione di petrolio nell'area di Marsico Nuovo.

Durante i monitoraggi propedeutici al rilascio della Valutazione di impatto ambientale, negli ultimi mesi del 2015, i tecnici avevano infatti evidenziato valori anomali di ferro e manganese che - secondo la normativa - Eni avrebbe avuto obbligo di comunicare immediatamente. La comunicazione venne effettuata soltanto dopo 59 giorni. La sanzione (poco meno di 59mila euro) è stata però annullata nei confronti di Descalzi nel 2017 dal Tribunale di Potenza. Successivamente la Corte d'appello ha disposto l'annullamento anche nei confronti della società, rilevando che in quel momento l'Eni non era ancora quali-

INGIUNZIONE DA 60MILA EURO

La sanzione è scattata dopo i rilievi effettuati nell'ambito di attività preliminari all'attivazione dei pozzi

ficabile come «operatore interessato» proprio perché i pozzi petroliferi non erano ancora attivi.

Ma la Cassazione (Seconda civile, presidente Grasso, relatore Guida), che ha annullato rinviando alla Corte d'appello in diversa composizione, è stata di diverso avviso. La decisione è importante non tanto per il valore (modestissimo) della sanzione, quanto per il chiarimento che offre in termini di principio. I giudici hanno infatti ritenuto che già in fase di attività preliminare l'Eni andasse qualificata come «operatore interessato», anche alla luce di una legge regionale lucana del 2018 (dunque successiva alla sanzione) che è intervenuta per chiarire la stituazione.

«Nella fattispecie concreta - è scritto in sentenza - Eni, quale titolare della concessione di coltivazione petrolifera denominata Val d'Agri. era l'"operatore interessato" - secondo la giusta esegesi del parametro normativo - il quale, venuto a conoscenza del superamento dei valori Csc per due metalli pesanti (il ferro e il manganese), in altri termini, acquisita la consapevolezza della minaccia imminente di danno ambientale, avrebbe dovuto adottare le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza del sito, nel termine di ventiguattro ore, e (per quanto qui rileva) fare precedere l'azione di prevenzione dalla necessaria comunicazione all'autorità amministrativa preposta alla tutela del territorio». [m.s.]